

K



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa LINA RUBINO	- Presidente -	
Dott.ssa LAURA IRENE EMILIA GIRALDI	- Consigliere -	
Dott. RAFFAELE ROSSI	- Consigliere -	
Dott. PAOLO SPAZIANI	- Consigliere -	Ad. 22/4/2026 AC
Dott. GIOVANNI FANTICINI	- Consigliere Rel. -	R.G.N. 13643/2025

Circolazione stradale

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13643/2025 R.G.

proposto da

████████████████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

██████████ (c.f. ██████████) con domicilio digitale *ex lege*

- ricorrente -

contro

██████████ S.P.A, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

(c.f. ██████████) con domicilio digitale *ex lege*

- controricorrente -

e contro

██████████ S.P.A.

██████████

- intimati -

avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 745 del 19 maggio 2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/4/2026 dal

Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;

letta la memoria della controricorrente;



RILEVATO CHE:

- con l'atto introduttivo del giudizio [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] affermava che il 17 settembre 2010, presso il casello autostradale di Baiano (AV), mentre si trovava a bordo della propria autovettura in fermata per il pagamento del pedaggio, veniva tamponato da un veicolo condotto dal proprietario [REDACTED] [REDACTED] e deduceva di avere riportato danni materiali e lesioni personali;

- Dellerba, assumendo che il veicolo antagonista era assicurato per la r.c.a. con la [REDACTED] S.p.A. poi sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Cerignola, [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. (quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), [REDACTED] S.p.A. in l.c.a. e [REDACTED] [REDACTED]

- dichiarata l'incompetenza territoriale del giudice adito, la causa veniva riassunta innanzi al Giudice di Pace di Treviso;

- il giudizio di primo grado si concludeva con la sentenza n. 486 del 9 maggio 2023, che rigettava la domanda attorea, in quanto non era stata dimostrata la sussistenza della condizione per la proposizione dell'azione nei confronti del Fondo (cioè, la copertura della r.c.a. da parte della compagnia in l.c.a.) e non era stata adeguatamente provata la dinamica del sinistro;

- [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proponeva appello innanzi al Tribunale di Treviso che, con la sentenza n. 745 del 19 maggio 2025, rigettava l'impugnazione e confermava integralmente la decisione di primo grado;

- il giudice d'appello affermava che, nell'azione ex art. 283 D.lgs. 209/2005 (nei confronti del Fondo di Garanzia), la legittimazione passiva dell'impresa designata presuppone la dimostrazione - da parte del danneggiato - della ricorrenza delle condizioni di legge mentre nel caso difettava una prova certa e oggettiva della copertura della [REDACTED] S.p.A.; reputava tardiva e inidonea la produzione documentale richiamata



dall'appellante e non utilizzabile, ai fini della prova richiesta, la missiva proveniente dall'assicuratore del danneggiato; poi, riteneva non dovuto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. per sopperire a inerzia nell'acquisizione di dati ritenuti accessibili tramite altri canali e condivideva la valutazione di insufficienza del quadro probatorio sulla dinamica, attribuendo rilievo critico all'attendibilità della teste e alla sua mancata tempestiva indicazione;

- avverso tale decisione [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proponeva ricorso per cassazione, basato su nove motivi;

- resisteva con controricorso [REDACTED] [REDACTED] S.p.A.;

- [REDACTED] [REDACTED] S.p.A. e [REDACTED] [REDACTED] non svolgevano difese nel giudizio di legittimità;

- in data 27 ottobre 2025 veniva formulata proposta di definizione ex art. 380-*bis* c.p.c., in ragione della ritenuta manifesta infondatezza del ricorso;

- il ricorrente depositava istanza di decisione;

- la controricorrente depositava memoria ex art. 380-*bis*.1, comma 1, c.p.c.;

- all'esito della camera di consiglio del 22/4/2026, il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell'art. 380-*bis*.1, comma 2, c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:

- va esaminato prioritariamente l'ottavo motivo che, riguardando la completezza del materiale probatorio sottoposto al vaglio giudiziale, assume carattere preliminare;

- col predetto motivo si deduce «Violazione dell'art. 112 e 342 cpc in relazione all'art. 360 I comma n. 3. Mancata delibazione delle richieste istruttorie reiterate in sede di appello.»; il giudice d'appello non avrebbe esaminato le istanze istruttorie riproposte, pretendendo uno specifico motivo di gravame contro il mancato accoglimento in primo grado;



- la censura è infondata;
- dal complesso delle allegazioni emerge che in primo grado la parte attrice aveva formulato una serie di istanze istruttorie sulle quali il Giudice di Pace non aveva adottato un provvedimento espresso; nondimeno, la sentenza di primo grado aveva definito la controversia in senso sfavorevole all'attore, così determinando - quanto alle istanze istruttorie non esaminate - un rigetto implicito o, comunque, una preclusione alla loro utilità ai fini del *decisum*;
- come già statuito da questa Corte, «L'appellante che intende ottenere il riesame delle istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado ha l'onere, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, di reitararle nell'atto introduttivo del gravame ai sensi degli artt. 342 e 345 c.p.c., ma non anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c., che riguarda l'appellato vittorioso, il quale può solo riproporre le domande ed eccezioni che non sono state accolte in primo grado ovvero non esaminate perché ritenute assorbite» (Cass. Sez. 1, 24/11/2015, n. 23978, Rv. 637843-01);
- perciò, una volta intervenuta la sentenza di primo grado che definiva la causa senza accogliere le richieste di prova, alla parte interessata non era sufficiente, nel giudizio di secondo grado, la mera reiterazione delle istanze istruttorie già formulate: al contrario, l'appellante aveva l'onere di censurare la decisione di prime cure, deducendo specificamente il vizio del mancato esame (o rigetto implicito) delle richiesta probatorie e l'incidenza decisiva di tale omissione sul risultato della lite;
- in difetto, il *thema decidendum* devoluto al giudice d'appello non poteva comprendere il riesame di quelle istanze, perché mancava un motivo di gravame *ad hoc* (sul punto, anche Cass. Sez. 2, 09/08/2018, n. 20690, Rv. 650005-01);
- l'atto d'appello, difatti, è governato dal principio di specificità dei motivi e dal correlato effetto devolutivo: il giudice di secondo grado è



chiamato a riesaminare soltanto le questioni investite da censure puntuali, non potendo sostituire l'attività impugnatoria della parte con un controllo officioso generalizzato sulla conduzione dell'istruttoria: la semplice reiterazione di istanze istruttorie non ammesse o non esaminate in primo grado non equivale, di per sé, a una censura della statuizione (anche se implicita) che ne ha determinato il mancato ingresso nel materiale probatorio valutato per decidere;

- perciò, la sentenza impugnata ha correttamente affermato che «le richieste istruttorie reiterate in appello ... sarebbero state inammissibili in appello in quanto l'appellante non ha formulato uno specifico motivo di gravame contro la decisione del primo giudice di non ammetterle»;

- il sesto e il settimo motivo - che investono la prova del fatto generatore del danno (l'avverarsi del sinistro e la sua dinamica) - assumono priorità logica rispetto a quelli concernenti la prova della copertura assicurativa e, più in generale, le condizioni per l'azione contro il Fondo: infatti, non può nemmeno prospettarsi la legittimazione passiva dell'impresa designata o della prova della copertura del veicolo antagonista se non è dimostrato - in via preliminare - che il sinistro si è verificato nei termini allegati e che ad esso è ricollegabile l'evento di danno;

- col sesto motivo si deduce «Violazione dell'art. 115, 116, 132, 167 e 320 cpc in relazione all'art. 360 I comma n. 3 e 4. valutazione perplessa e illogica sulla non attendibilità del teste.»; si prospettano violazioni delle regole sulla valutazione delle prove e vizio di motivazione;

- col settimo motivo si deduce «Violazione dell'art. 115 e 232 cpc in relazione all'art. 360 I comma n. 3. Errata valutazione della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale al convenuto contumace e omesso esame della circostanza quale elemento indiziario e non probatorio»; il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere tardiva la notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale e nel



negare rilievo, quantomeno indiziario, alla mancata comparizione dell'interrogando;

– le predette censure mirano, nella sostanza, a rimettere in discussione valutazioni tipicamente di merito (attendibilità del teste; peso indiziario della mancata risposta all'interrogatorio) e travalicano i limiti del giudizio di legittimità (che - giova osservare - non è un terzo grado di merito), sicché risultano inammissibili;

– in particolare, col sesto motivo si denunciano violazioni normative e una «valutazione perplessa e illogica» in ordine all'apprezzamento del Tribunale circa l'attendibilità della teste [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e, più in generale, al quadro probatorio sulla dinamica del sinistro, criticando il rilievo attribuito (i) al rapporto di amicizia con la parte, (ii) alla ritenuta intempestiva indicazione e (iii) all'assenza di riscontri;

– la sentenza impugnata espone un *iter* argomentativo intellegibile: pur prendendo atto che la testimonianza «ha cercato di ricostruire» e che la CTU medica ha attestato la compatibilità delle lesioni, si è confermato il giudizio di inattendibilità già espresso dal primo giudice, richiamando le osservazioni sul rapporto di amicizia e sulla (asserita) mancata tempestiva indicazione, e così concluso per l'assenza di un quadro «solido e univoco»;

– questa motivazione, per struttura e contenuto, non è né perplessa, né illogica, né obiettivamente incomprensibile, ma integra un giudizio di merito sulla credibilità della fonte dichiarativa e sulla sufficienza complessiva dei riscontri;

– il vizio della motivazione risulta oggi deducibile in sede di legittimità soltanto nelle ipotesi di motivazione mancante come segno grafico o illogica o totalmente incomprensibile, essendo irrilevante la mera lamentata insufficienza argomentativa (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01: «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce



dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.»;

– nel caso in esame, la censura non individua una vera "anomalia" secondo il paradigma giurisprudenziale, ma sollecita una diversa lettura del materiale istruttorio, estranea al controllo di legittimità;

– inoltre, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» e «la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si allegghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore



attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (*ex multis*, Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02);

– il sesto motivo non denuncia alcuna delle suddette ipotesi, ma contesta la valutazione di credibilità della teste e il “peso” degli elementi, cioè un tipico apprezzamento discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione: difatti, «L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.» (*ex multis*, Cass. Sez. 1, 02/08/2016, n. 16056, Rv. 641328-01);

– col settimo motivo si deduce l’erroneità dell’affermazione sulla tardività della notifica dell’ordinanza ammissiva dell’interrogatorio formale al contumace, nonché l’omesso esame della mancata comparizione quale elemento indiziario;



– sul punto il Tribunale ha formulato due rilievi: «La mancata comparizione di [REDACTED] oltre ad essere soggetta a decadenza processuale per tardiva notifica, non fornisce prova piena contro [REDACTED] »;

– perciò, anche a voler ipotizzare l'erroneità della statuizione relativa alla tempestività della notifica (e, cioè, il profilo fattuale-processuale), l'omessa considerazione della mancata comparizione a fini probatori è supportata da una *ratio* autonoma, non scalfita dal motivo e, comunque, corretta in diritto: «La sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all'interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione, atteso che l'art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova"), onde l'esercizio di tale facoltà, rientrando nell'ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non è suscettibile di censure in sede di legittimità» (Cass. Sez. 3, 16/12/2024, n. 32846, Rv. 672976-01; Cass. Sez. 6, 01/03/2018, n. 4837, Rv. 648210-01; Cass. Sez. 6, 19/09/2014, n. 19833, Rv. 632431-01);

– peraltro, prospettando che la mancata comparizione dovesse essere considerata come elemento indiziario decisivo, il ricorrente pretende una diversa ponderazione degli elementi di prova (testimonianza, CTU medica, condotta processuale dell'interrogando) e un diverso bilanciamento della loro efficacia probatoria, ma tale operazione è preclusa in sede di legittimità;

– in altre parole, la doglianza denuncia un (preteso) malgoverno delle prove, inammissibilmente sottoposte a questa Corte di legittimità per una loro diversa valutazione;

– i primi cinque motivi rispettivamente denunciano: «Violazione dell'art. 2697 cc, art. 1175, art. 1375 cc, art. 143, 283, 286 e 287 cda,



in relazione all'art. 360 I comma n. 3. Errata attribuzione dell'onere della prova della copertura assicurativa con l'impresa in lca a carico del danneggiato», perché i giudici di merito avrebbero errato nell'addossare al danneggiato l'onere di provare la copertura r.c.a. con l'impresa in l.c.a. (primo motivo); «Violazione dell'art. 112, 115, 167 e 320 cpc in relazione all'art. 360 I comma n. 3 e 4. Errata valutazione della tempestività dell'eccezione avversa di copertura del veicolo antagonista con [REDACTED] spa e mancato esame del precipuo motivo di appello», perché il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccepita tardività della contestazione della controparte sulla copertura con [REDACTED] (secondo motivo); «Violazione dell'art. 182 e 320 cpc in relazione all'art. 360 I comma n. 3. Erronea valutazione della tardività della produzione del documento Consap attestante la copertura assicurativa del veicolo antagonista con [REDACTED] spa.», in quanto la produzione del documento Consap/Ania sulla copertura non sarebbe tardiva (o comunque non soggetta a preclusioni) e il giudice avrebbe errato nel rilevare la decadenza (terzo motivo); «Violazione dell'art. 112 e 115 cpc in relazione all'art. 360 I comma n. 4 e 5. Illogicità della motivazione della non utilità della missiva della [REDACTED] - [REDACTED] e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.», poiché sarebbe asseritamente apparente/illogica la motivazione con cui si è escluso il valore probatorio della citata missiva (quarto motivo); «Violazione dell'art. 320, 183 e 210 cpc in relazione all'art. 360 I comma n. 3. Mancata ammissione dell'ordine di esibizione ad Ania e [REDACTED] della polizza rca sul veicolo antagonista.», dato che il diniego dell'ordine di esibizione ha impedito di ottenere una prova decisiva sulla legittimazione passiva del FGVS (quinto motivo);

– i suesposti motivi (onere della prova sulla copertura, tempestività dell'eccezione, preclusioni sulla produzione CONSAP/ANIA, valore della missiva [REDACTED]/[REDACTED] ordine di esibizione) attengono, in vario modo, alla legittimazione passiva dell'impresa designata dal Fondo di



Garanzia e alla prova della copertura assicurativa del veicolo antagonista o ai mezzi istruttori funzionali a tale prova e sono inammissibili, perché da soli inidonei a determinare la cassazione della sentenza impugnata;

- infatti, dato che i motivi 6 e 7 sono stati considerati inammissibili (con conseguente conferma della valutazione di merito secondo cui non è provata la dinamica del sinistro), viene a mancare un presupposto fattuale imprescindibile – posto che il fatto generatore del danno risulta indimostrato - per configurare qualunque responsabilità risarcitoria;

- in altre parole, poiché la pronuncia impugnata contiene un'autonoma *ratio* di rigetto basata sul mancato raggiungimento della prova della verifica e della dinamica del sinistro, di per sé idonea a sorreggere la decisione, le predette censure restano prive di decisività, non potendo comunque condurre alla cassazione della sentenza;

- col nono motivo si deduce «Violazione dell'art. 91 in relazione all'art. 360 i comma n. 3 e 4. Liquidazione delle spese vive non sostenute dalla convenuta e motivazione apparente.»; si contesta la condanna a rifondere spese vive (in particolare la voce forfettaria) non documentate assumendo che la motivazione sul punto è apparente;

- il primo giudice aveva regolato i costi del giudizio in favore della compagnia assicuratrice con la seguente motivazione: «Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate per la semplicità della verifica in € 790,00 di cui € 100,00 per spese ed il resto per competenze, oltre accessori di legge»;

- l'appellante aveva formulato uno specifico motivo d'impugnazione riguardante il riconoscimento della somma di Euro 100,00 «a titolo di spese vive, che parte convenuta non ha mai sostenuto», non avendo formulato domande riconvenzionali, né sostenuto spese di notifica o di conformità;

- a riguardo, il Tribunale ha affermato: «La costituzione in giudizio implica, sebbene in misura limitata rispetto ad attività più complesse, il sostenimento di spese documentate per la difesa. La liquidazione operata



dal Giudice di Pace, che distingue tra spese ed onorari (€ 100,00 per spese e il resto per competenze), è una liquidazione forfettaria e usuale che presuppone il sostenimento di minimali costi amministrativi e di deposito. Il motivo di appello sul punto appare un'eccessiva e non fondata contestazione dell'entità della liquidazione.»;

- col ricorso si è denunciata l'illogicità della suesposta motivazione;
- rispetto a tale vizio non assume rilievo che - secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (alla quale fa riferimento anche la proposta ex art. 380-*bis* c.p.c.) - «L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione. (Cass. Sez. 3, 12/10/2010, n. 21012, Rv. 614576-01; Cass. Sez. 2, 22/05/2023, n. 14006, Rv. 667956-01; Cass. Sez. 3, 13/08/2015, n. 16778, Rv. 636252-01; Cass. Sez. 2, 01/12/2000, n. 15373, Rv. 542354-01); infatti, nel caso va scrutinata la congruità della specifica motivazione addotta dal giudice d'appello;

- ciononostante, il motivo si rivela infondato alla luce del principio espresso da Cass. Sez. 3, 16/07/2025, n. 19718, Rv. 675350-03, al quale è riconducibile l'argomentazione del Tribunale: «All'avvocato sono dovute, oltre al rimborso delle spese documentate e di quelle forfettarie generali (non strettamente inerenti alla singola pratica ma necessarie per la conduzione dello studio), altre spese che sfuggono ad una precisa elencazione ma che di fatto sono sostenute dal professionista nello svolgimento del singolo incarico (tra le quali, gli esborsi per gli spostamenti necessari per raggiungere l'ufficio giudiziario in occasione delle udienze o degli adempimenti di cancelleria, diversi da quelli per viaggio e trasferta di cui all'art. 27 del d.m. n. 55 del 2014, i costi per fotocopie, per l'invio di email o per comunicazioni telefoniche inerenti l'incarico e sostenuti fuori dallo studio); tali spese sono liquidabili in via



equitativa per l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il loro preciso ammontare nonché in considerazione della loro effettiva ricorrenza secondo *l'id quod plerumque accidit.*»;

- in conclusione, il ricorso va respinto;
- al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
- si osserva che la Corte non ha definito il giudizio in totale conformità alla proposta (quantomeno in riferimento al nono motivo), sicché non trovano applicazione, ai sensi dell'art. 380-*bis*, comma 3, c.p.c., i commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.;
- va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13;

p. q. m.

la Corte

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 22 aprile 2026.

Il Presidente

Lina Rubino

